



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 - cp-gallipoli@mit.gov.it; cp-gallipoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 157 /2017

REGATA VELICA "CAMPIONATO INVERNALE DERIVE FIV – VIII ZONA PUGLIA"

Località: Specchio acqueo antistante Torre San Giovanni d'Ugento (LE)

Data: 12 novembre 2017

Organizzatore: Lega Navale Italiana – Sezione di Torre San Giovanni d'Ugento (LE)

Presidente p.t.: Sig. Luigi ZIPPO

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli,

VISTA l'istanza della Lega Navale Italiana – Sezione di Torre San Giovanni d'Ugento (LE) presentata dal presidente p.t. Sig. Luigi ZIPPO presso l'Ufficio Locale Marittimo di Ugento in data 10 ottobre 2017, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione ad effettuare una regata velica da svolgersi nello specchio acqueo antistante Torre San Giovanni d'Ugento (LE), come meglio rilevabile nell'allegato stralcio planimetrico;

VISTA l'autorizzazione n. 08/2017 rilasciata in data 02.11.2017 dall'Ufficio Locale Marittimo di Torre San Giovanni d'Ugento;

VISTO il nulla osta permanente rilasciato con messaggio n. 58154/N/ES-SEZAVURNAV MARINASUD TARANTO in data 30.12.2014 dal Comando Marittimo Sud Taranto, per la tutela degli interessi Militari Marittimi;

VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2005, n°171 recante il "Codice della nautica da diporto";

VISTO l'art. 59 del Decreto Ministeriale 29/07/2008 n.146 "Regolamento di attuazione dell'art.65 del D.L. 18/07/2005 n.171 recante il "Codice della Nautica da Diporto";

VISTO il D.P.C.M. 21/12/1995;

VISTO l'art.105 del Decreto Legislativo n°112/98;

VISTI gli articoli 16, 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione

RITENUTO necessario dettare norme restrittive per prevenire il verificarsi di possibili danni e salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose, nonché consentire il regolare svolgimento della manifestazione suddetta;

RENDE NOTO

che il giorno **12 novembre 2017, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 circa**, si svolgerà una regata velica, nella zona di mare delimitata dai punti aventi le seguenti coordinate geografiche (WGS '84), così come meglio rilevabile nell'unito stralcio planimetrico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

Punti	Latitudine	Longitudine
A	39°52',813 N	018°07',020 E
B	39°53',582 N	018°05',874 E
C	39°52',755 N	018°04',886 E
D	39°51',915 N	018°06',031 E

ORDINA

Art. 1 - Interdizione del campo di regata

A decorrere dalle ore 09.30 alle ore 16.30 e fino al termine della manifestazione del giorno 12 novembre 2017, nello specchio acqueo di cui al **RENDE NOTO**, è vietato:

- a) navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, qualsiasi sia la destinazione d'uso;
- b) praticare la balneazione;
- c) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- d) svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- e) qualunque ulteriore attività connessa agli usi pubblici del mare.

Art. 2 – Derghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione oltre che il personale addetto alla condotta;
- le unità della Guardia Costiera e delle forze di Polizia, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere alle aree in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza, previa comunicazione alla Autorità marittima.

Tutte le unità che in ragione del loro Ufficio accedono all'interno dei campi della manifestazione sono tenute ad assicurare idoneo collegamento via VHF e/o telefonico col recapito **1530** per le situazioni di emergenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di regata

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dai limiti esterni del campo di regata dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, i cui contravventori,

- a. se alla condotta di un' unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui al D.L.vo 18 luglio 2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma della Legge 8 luglio 2003, n. 172);
- b. negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

La pubblicità del presente provvedimento verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e pubblicazione sul sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli> nella sezione "Ordinanze".-

Gallipoli, 02/11/2017

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Domenico MORELLO


